

numero			Bellinzona
1800	cl	0	14 aprile 2021
Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +4191 814 41 11 fax +4191 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch			Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale di giustizia e polizia
DFGP
Palazzo federale ovest
3003 Berna
anticipata per email: sandrine.favre@sem.admin.ch;
helena.schaer@sem.admin.ch;
ariane.studer@fedpol.admin.ch;
simone.rusterholzer@fedpol.admin.ch;

Procedura di consultazione concernente gli adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) n. 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppi dell'acquis di Schengen) e alla modifica della LSISA

Gentili signore,
Egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera 13 gennaio 2021 in merito alla summenzionata procedura di consultazione. Le modifiche di ordinanza, unitamente al relativo rapporto esplicativo sugli adeguamenti in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) n. 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppi dell'acquis di Schengen) e alla modifica della Legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA), sono stati esaminati in collaborazione con l'Ufficio cantonale della migrazione e i servizi di polizia interessati.

Ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

1. Considerazioni generali

In generale, come Esecutivo cantonale accogliamo favorevolmente la proposta di novella legislativa in parola, inerente le modifiche di ordinanza, unitamente al relativo rapporto esplicativo sugli adeguamenti a seguito del recepimento dei regolamenti SIS (UE) n. 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppi dell'acquis di Schengen) e alla modifica della LSISA.

Concordiamo con l'Autorità federale che a seguito del recepimento dei menzionati regolamenti SIS (UE) e dell'adeguamento della LSISA si rende necessario apportare delle

modifiche, segnatamente nell'ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, nell'ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS), nell'ordinanza sul sistema di ricerca informatizzata di polizia (RIPOL), nell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) e nell'ordinanza concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC).

Per quanto concerne l'ordinanza N-SIS si rende infatti necessario riprendere i nuovi diritti di accesso e le nuove categorie di segnalazioni nel SIS previsti dalla legislazione, devono essere precisati i compiti dell'ufficio SIRENE e, da ultimo, devono essere definiti per la Svizzera i termini "reati terroristici", rapimento o alla sottrazione di minori da parte di un genitore e "altri reati gravi" conformemente agli atti normativi dell'UE.

Le ordinanze RIPOL e SIMIC devono essere anch'esse adeguate principalmente poiché RIPOL e SIMIC sono due sistemi dai quali sono effettuate le segnalazioni nel N-SIS e permettono inoltre di creare ulteriori possibilità di segnalazione (a titolo d'esempio l'obbligo di segnalare persone legate al terrorismo o pericoli per la salute pubblica) e di registrazione di nuove categorie, compresi aggiuntivi dati biometrici per l'identificazione, ciò che consente di migliorare l'efficacia dei controlli. Di conseguenza i dati principali per una segnalazione vanno rilevati in uno di questi due sistemi. Inoltre le decisioni di rimpatrio e i divieti d'entrata, pronunciati dalle Autorità competenti della migrazione e le espulsioni giudiziarie saranno in futuro rilevati solo in SIMIC e in seguito trasmessi al N-SIS.

Da ultimo rileviamo che nell'ordinanza OASA e nell'ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica saranno regolamentati il rilevamento dei dati biometrici e la loro trasmissione al N-SIS per le segnalazioni ai fini del rimpatrio e della non ammissione.

Positivamente sono infine recepite la maggior collaborazione tra le Autorità e lo scambio di informazioni più celere (segnatamente grazie al trasferimento di dati automatizzato), le quali permettono indubbiamente di aumentare la collaborazione nello spazio Schengen così come di garantire più efficacemente la sicurezza interna.

2. Considerazioni sugli articoli delle ordinanze oggetto di modifica

2.1 Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS; RS 362.0)

Ad art. 7 cpv. 1 lett i)

Concordiamo con la modifica in parola e ne riconosciamo la sua utilità. In effetti con questa modifica le Autorità cantonali della migrazione in futuro potranno accedere al N-SIS, oltre che per poter controllare le domande di visto, per rilasciare permessi di soggiorno e per verificare le segnalazioni ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno nei confronti di cittadini extra UE, anche per controllare e diffondere le segnalazioni utili ai fini del rimpatrio.

Ad art. 11a lett. c)

In qualità di Esecutivo cantonale riconosciamo l'utilità di specificare in questo disposto gli elementi che sono tenuti ad inserire obbligatoriamente le Autorità cantonali della migrazione per le segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio sulla base di decisioni di rinvio cantonale o di espulsioni giudiziarie. È infatti indicato chiaramente che in questi casi devono essere inseriti un riferimento alla decisione alla base della segnalazione, il termine per la partenza volontaria, sempreché sia stato concesso, e l'indicazione se la decisione di rimpatrio è connessa ad un divieto d'entrata.

Ad art. 19b cpv. 1

Questo disposto è particolarmente utile poiché definisce la competenza delle Autorità cantonali della migrazione ad inserire in SIMIC le decisioni di rimpatrio di sua pertinenza, le decisioni d'espulsione penale e, se necessario, a segnalarle in SIS laddove l'Autorità giudiziaria lo abbia ordinato. In precedenza i dati afferenti alle espulsioni giudiziarie andavano inseriti, in luogo di SIMIC, nel sistema RIPOL.

Ad art. 19b cpv. 6

Concordiamo con il legislatore federale sulla necessità di precisare in questo capoverso che i Cantoni saranno tenuti a registrare nel sistema SIMIC il numero connesso ai dati biometrici di AFIS (PCN). Infatti, quando l'Autorità cantonale annuncerà via SIMC la segnalazione al N-SIS, i dati biometrici perverranno a questo sistema automaticamente grazie ad una funzione di SIMIC. Nel disposto è stato precisato, a tutela dei Cantoni, che la responsabilità dei dati biometrici, la loro protezione nonché la garanzia della sicurezza della loro trasmissione, rimane di esclusiva pertinenza della SEM.

Ad art. 19c cpv. 2

Riteniamo particolarmente utile questo disposto il quale stabilisce a chiare lettere la competenza dell'Autorità della migrazione cantonale di adottare misure nell'ambito della LStrI qualora, a seguito di un controllo, una persona con il riscontro positivo in SIS sia sorpresa sul proprio territorio. In questi casi sarà la competente Autorità cantonale della migrazione a stabilire le misure da applicare in vista del rimpatrio e a verificare la validità della decisione di rimpatrio per l'intero spazio Schengen e la sua esigibilità.

Ad art. 43 cpv. 2

Per quanto attiene alla cancellazione ai fini del rimpatrio, è stato apprezzato come il legislatore federale abbia optato per una soluzione flessibile prevedendo che la SEM, in caso di comunicazione di partenza da un altro Stato Schengen, possa provvedere lei stessa alla cancellazione sebbene tale compito sia, di principio, di pertinenza dell'Autorità che ha provveduto alla segnalazione.

2.2 Ordinanza sul sistema di ricerca informatizzato di polizia (Ordinanza RIPOL – RS.361.0)

Ad art. 4 cpv. 2 lett. d)

Concordiamo con il legislatore federale sull'abrogazione di questo disposto, ritenuto che con il passaggio delle iscrizioni delle espulsioni giudiziarie da RIPOL direttamente a SIMIC, la possibilità per le competenti Autorità cantonali di procedere alle iscrizioni in RIPOL decade.

2.3 Ordinanza concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC – RS. 142.513)

Ad art. 5 cpv. 1 lett. o)

Come Consiglio di Stato condividiamo con l'Autorità federale la necessità di specificare l'obbligo di notificazione nel SIMIC da parte dell'Autorità della migrazione delle decisioni di rimpatrio nonché le loro modifiche e sospensioni. Notifica che permetterà la registrazione in N-SIS delle decisioni inerenti i cittadini di Stati terzi.

Ad art. 9 cpv. 1 lett a bis)

Riconosciamo la necessità di questa novella legislativa che permette l'accesso al SIMIC da parte delle Autorità cantonali, competenti per l'esecuzione dell'espulsione giudiziaria, ai fini della registrazione delle decisioni di rimpatrio e dei divieti d'entrata nell'ambito delle espulsioni penali, per poi notificarle al N-SIS.

2.4 Ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica (RS. 361.3)

Ad art. 3a

Anche se la trasmissione dei dati biometrici in caso di segnalazione ai fini del rimpatrio è di mera pertinenza della SEM e malgrado il presente disposto non ne faccia menzione, è d'uopo ricordare che le Autorità cantonali della migrazione hanno anch'esse un ruolo in quest'ambito. Le stesse sono infatti tenute a collaborare con la SEM e, se disponibile, devono registrare in AFIS il numero d'identificazione PCN.

2.5 Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA – RS. 142.201)

Nessuna osservazione.

3. Conclusioni

Si rinnovano i ringraziamenti per averci dato la possibilità di prendere posizione nell'ambito della procedura di consultazione in parola. In qualità di Consiglio di Stato non possiamo fare altro che confermare la necessità di procedere agli adeguamenti delle menzionate Ordinanze, resisi necessari a seguito del recepimento dei regolamenti SIS (UE) n. 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppi dell'acquis di Schengen) e alla modifica della LSISA.

Parimenti l'Esecutivo cantonale valuta positivamente la recezione della maggior collaborazione tra le Autorità coinvolte e lo scambio di informazioni più rapido (segnatamente grazie al trasferimento di dati automatizzato), le quali permetteranno senza alcun dubbio di accrescere la collaborazione nello spazio Schengen così come di garantire più efficacemente la sicurezza interna e la lotta all'immigrazione illegale.

Infine, dal lato finanziario, rileviamo che a mente dell'Autorità federale i Cantoni non dovrebbero venir toccati poiché la proposta modifica legislativa non comporta aggravii per le Autorità cantonali coinvolte, né in termini economici né sugli effettivi del personale.

Infatti, se da un lato le Autorità cantonali della migrazione saranno tenute a svolgere nuovi compiti, quali l'iscrizione/cancellazione nel sistema SIMIC dei dati inerenti l'espulsione penale e la sua avvenuta esecuzione, d'altra parte le stesse non saranno più confrontate con l'obbligo di comunicare all'Autorità federale i dati necessari all'iscrizione del provvedimento nell'applicativo attualmente gestito a livello federale.

Si osserva tuttavia che, al momento attuale, non è ancora possibile stabilire con certezza se le modifiche proposte porteranno dei maggiori aggravii in termini di personale alle Autorità cantonali della migrazione le quali saranno tenute a provvedere alle iscrizioni dei dati inerenti le decisioni di allontanamento direttamente in SIMIC mediante il relativo applicativo. In effetti attualmente le stesse si limitano a trasmettere manualmente alle Autorità cantonali di Polizia i dati necessari per l'iscrizione in RIPOL. Si auspica pertanto che l'iscrizione in SIMIC di questi dati possa essere svolta in maniera efficace e razionale, in modo da evitare un maggior onere a carico degli Uffici cantonali della migrazione nell'espletamento di queste mansioni.

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Norman Gobbi

Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch);
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch);
- Comando della Polizia cantonale (servizio.giuridico@polca.ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.